



COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 34 DEL 28-12-2017

ORIGINALE

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E
RELATIVE TARIFFE.**

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
SCOPEL DARIO	X		TAITA AMEDEO	X	
BASSANI TIZIANO	X		CENTELEGHE STEFANO	X	
BOF GIOVANNI DANILO	X		TREMEA SEBASTIANO	X	
SECCO EDEN	X		DI SANO LINO	X	
DECET DAVIDE	X				
PERER LUCA	X				
MARCHESIN BRUNO		X			

Numero totale **PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta il CINZIA TEDESCHI, Segretario Comunale.

Il sig. DARIO SCOPEL, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

L'assessore esterno, ove presente, partecipa senza diritto di voto e non concorre alla formazione del quorum per la validità della seduta.

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
 - a) introdotto la possibilità per i Comuni Capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
 - b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Dato atto che la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 della Regione Veneto: " *Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.*" Indica all'Art. 8: "*Elenco regionale delle località turistiche. Sono comuni turistici, ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e successive modificazioni, tutti i Comuni del Veneto.*"

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato che il Comune di Seren del Grappa a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di potenziare interventi volti alla promozione turistica, all'incentivazione ed allo sviluppo dei servizi, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Rilevato, altresì, che il Comune di Seren del Grappa rappresenta una mèta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze nel territorio dei Comuni dell'UMF anno 2016 (dati ufficiali dell'Ufficio Statistica della Regione Veneto):

COMUNI UNIONE MONTANA FELTRINA	PRESENZE TURISTICHE NEL TERRITORIO
Alano di Piave	13.282
Arsiè	27.235
Cesiomaggiore	21.675
Feltre	83.437

Fonzaso	7.026
Lamon	38.501
Pedavena	33.595
Quero Vas	1.679
San Gregorio n. A.	12.240
Santa Giustina	11.589
Seren del Grappa	14.655
Sovramonte	30.689
Totale	295.598

I dati sono da considerare non completi in quanto, a seguito delle difficoltà incontrate dall'Ente Provincia di Belluno a partire dal 2015, a seguito delle modifiche delle competenze apportate dalla cosiddetta "Legge del Rio", non esiste più un monitoraggio costante e preciso nell'invio dei dati.

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici anche di carattere turistico informativo ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

Visto e fatto proprio lo schema di Regolamento predisposto dall'Unione Montana Feltrina allegato al presente provvedimento (Allegato A).

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza dei Consigli Comunali in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.

Acquisito il parere dell'Organo di revisione contabile dott. Michele Roviario in data 21.12.2017 pervenuto al n. 9037 di Prot.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio amministrativo e contabile da parte del Responsabile del Servizio economico finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e del Titolo II del Regolamento comunale dei controlli interni.

Uditi i seguenti interventi:

Il Consigliere Tremea Sebastiano chiede se si tratta di un'iniziativa che è stata presa in Conferenza dei Sindaci dell'Unione Montana Feltrina.

Sindaco conferma e ricorda che già in precedenza se ne era parlato, ma poi non era più stato fatto nulla mentre ora si è arrivati alla decisione finale

Il Consigliere Tremea Sebastiano chiede se ci sono interventi in tema di turismo che sono comuni agli enti che aderiscono all'iniziativa

Sindaco ricorda che ci sono varie iniziative di interesse di tutti i nostri enti: piste ciclopedonali, ospitalità diffusa, interventi finanziati con i fondi ODI, valorizzazione degli edifici storici.

Il Consigliere Tremea Sebastiano chiede se con l'istituzione dell'imposta di soggiorno sono previsti aiuti alle strutture ricettive.

Sindaco spiega che la parte di introito destinata ai Comuni (il 40%) può essere investita dagli enti come meglio credono per iniziative a favore del turismo. Intanto è bene istituire questa imposta già dal prossimo anno in modo da avere finalmente un monitoraggio corretto dei dati che riguardano le presenze turistiche nel nostro territorio.

Il Consigliere Stefano Centeleghe ricorda che con il passaggio di alcune funzioni dalla Provincia alla Regione non si ha più la certezza dei dati riferiti alle presenze turistiche e quindi è importante partire nel 2018 proprio per avere dati certi. Bene partire con un importo esiguo che potrà poi essere ricalibrato e rivisto in corso d'opera.

Il Consigliere Tremea Sebastiano si chiede se l'imposta di soggiorno costituirà un deterrente per il turista.

Sindaco ritiene che l'imposta è ormai diffusa in molti comuni italiani e non crede che il pagamento di un euro scoraggi il turista. Soprattutto nel nostro territorio dove ci sarà uniformità di importi e quindi tutti i comuni applicheranno la stessa imposta.

Il Consigliere Lino Di Sano manifesta il proprio favore all'iniziativa proprio perché iniziativa condivisa e di sostegno al turismo

Con voti palesi favorevoli unanimi

DELIBERA

1. **Di ISTITUIRE**, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del DL 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Seren del Grappa l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
 2. **Di APPROVARE** pertanto il Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione – Allegato A);
 3. **Di DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214.
-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DARIO SCOPEL

IL SEGRETARIO
CINZIA TEDESCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 E TITOLO II DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: **ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE.**

Il sottoscritto, responsabile Segreteria, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Seren del Grappa, 01-12-2017

IL RESPONSABILE
Atto firmato digitalmente

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 49 del 30-11-2017



COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 E TITOLO II DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: **ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE.**

Il sottoscritto, responsabile del servizio Ragioneria, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Seren del Grappa, 01-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Atto firmato digitalmente
DECET MARIA GRAZIA

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 49 del 30-11-2017



COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di CONSIGLIO N° 34 del 28-12-2017, avente ad oggetto ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE., pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 30-12-2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
CORSO FEDERICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 34 del 28-12-2017, avente ad oggetto ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE., è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

In data 09-01-2018, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000

In data , è dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CINZIA TEDESCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Seren del Grappa

CAP. 32030 Provincia di Belluno C.F. 00185930252

*P.za T. Vecellio n. 19 32030 SEREN DEL GRAPPA
Telefono 043944013 - 0439394301 - Fax 0439394147*

Regolamento PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n..... del

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	
Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	
Art. 3 - Soggetto passivo	
Art. 4 - Tariffe	
Art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni	
Art. 6 - Obblighi dei gestori	
Art. 7 - Versamento dell'imposta	
Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento	
Art. 9 - Sanzioni	
Art. 10 - Riscossione coattiva	
Art. 11 - Rimborsi	
Art. 12 - Contenzioso	
Art. 13 - Pubblicità del regolamento	
Art. 14 - Funzionario Responsabile	
Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali	

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.lgs 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 3, ubicate nel territorio del Comune, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi nell'anno solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aperto e complementari come disciplinate nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e s.m.i. e nei successivi decreti attuativi, comprese le locazioni turistiche di cui all'art. 27 della citata legge regionale, nonché l'alloggio nelle strutture agrituristiche di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i.
4. L'imposta di soggiorno si applicherà dal **01 aprile 2018**.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3, che si trova nel territorio del Comune e non risulta iscritto all'anagrafe dello stesso.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Il regolamento non crea alcuna responsabilità in capo ai gestori delle strutture ricettive in ordine al pagamento dell'imposta, che colpisce solo ed esclusivamente i soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive medesime.

Art. 4 –Tariffe

1. La determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 42 lettera f) del D.Lgs 267/2000, sarà approvata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo i criteri di cui al punto successivo e nel rispetto dei termini prescritti dalla legge per l'approvazione del Bilancio di previsione annuale dell'Ente.
2. L'imposta di soggiorno è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di Euro 5,00 per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 3, in modo da tenere conto delle caratteristiche

- e dei servizi offerti dalle medesime.
3. Con riferimento all'anno d'imposta 2018, anno di prima istituzione dell'imposta di soggiorno, le relative tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale secondo le misure esposte nell'allegato A) al presente regolamento.

Art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
- a) iscritti all'anagrafe residenti nel Comune;
 - b) i minori fino al compimento del 10 anno di età;
 - c) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità, a seguito di dichiarazione/deliberazione dello stato di emergenza/calamità da parte degli enti competenti o attivazione delle procedure di protezione civile;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - g) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre Forze Armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - h) gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio dell'Unione Montana Feltrina;
 - i) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente e certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore.
2. L'esenzione di cui ai punti c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
3. L'esenzione di cui ai punti e), f) g) h) e i) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
4. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 15 pernottamenti giornalieri consecutivi.

Art. 6 - Obblighi dei gestori

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi, di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione comunale, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Art. 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune.
2. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta si rifiuti di versare il contributo, il gestore deve far compilare l'apposito modulo di rifiuto, predisposto dal Comune, e trasmetterlo, entro 10 giorni lavorativi al Comune. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno trimestralmente, entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:

N.	Trimestre	Termine di versamento
1°	Gennaio, Febbraio, Marzo	16 aprile
2°	Aprile, Maggio, Giugno	16 luglio
3°	Luglio, Agosto, Settembre	16 ottobre
4°	Ottobre, Novembre, Dicembre	16 gennaio

Il versamento è effettuato con le seguenti modalità:

- a) utilizzo del modello F24, ai sensi della risoluzione n. 64/E del 30 maggio 2017 dell'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione nel campo "codice ente/codice comune" del codice catastale **I626** relativo al Comune;
- b) altre forme di versamento che verranno attivate e comunicate anche a seguito di specifici provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs 472/1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso al Comune delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso al Comune delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del riversamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto da parte del gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

La compensazione è effettuata previa autorizzazione del Comune rilasciata su richiesta motivata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il riversamento.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro cinque.

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento, decorsi i tempi previsti per la pubblicazione, sarà pubblicato in amministrazione trasparente a norma del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 14 - Funzionario Responsabile

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il funzionario responsabile provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predisporre ed adotta i conseguenti atti.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs 23/2011.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il vigente regolamento generale delle entrate.
3. Le norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia di imposta di soggiorno costituiscono automatica modifica del presente regolamento.

ALLEGATO A

Tariffe dell'Imposta di soggiorno dal 2018
Applicate a decorrere dal **1 aprile 2018**

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE Art. 24 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 807/27.05.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
Alberghi o Hotel – Residenze turistiche alberghiere – Villaggio Albergo - Albergo diffuso di 1 – 2 – 3 – 4 o più stelle	€ 1,00

STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI Art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 419/31.03.2015	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
ALLOGGI TURISTICI Affittacamere Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande, Attività ricettive in residenze rurali / Country House, Foresterie per turisti	€ 1,00
CASE PER VACANZE Case per ferie Centri di vacanza per ragazzi Ostelli per la gioventù Case Religiose di ospitalità Centri soggiorni studi Foresterie per turisti	€ 0.50
UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO Residence Unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate e non classificate.	€ 1,00
BED & BREAKFAST Attività ricettiva a conduzione familiare	€ 1,00
RIFUGI	€ 1.00

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO Art. 26 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 1000/17.06.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
Campeggi Villaggi Turistici	€ 1,00

LOCAZIONI TURISTICHE Art. 27 bis L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 L.R. n. 45/30.12.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
(Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti. Soltanto: - fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione; - manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati; - pulizia dell'alloggio e, se richiesto, fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite)	€ 1,00
ATTIVITA' AGRITURISTICHE L.R. Veneto n. 28/10.08.2012 e n. 35/24.12.2013	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
	€ 1,00